



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE CIVILE**

**Proc. n. 4989/2008 R.N.C.**

Il Tribunale civile,  
composto dei sigg.:

dott. S. Barbara – Presidente

dott. A. Guglielmino – Giudice

dott. Giuseppe Artino Innaria – Giudice rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2009,

**osserva**

Possono essere condivise le conclusioni del giudice di prime cure circa l'essere stata consegnata alla banca la prova del pagamento tardivo degli assegni il 14.5.2008 piuttosto che il 15.4.2008.

## **IL CASO.it**

Legittimamente la banca trattaria provvede all'iscrizione nell'archivio di cui all'art. 10 bis l. n. 386/1990, se non gli viene consegnata, nel termine di cui all'art. 9 comma 1 lett. b) o di cui all'art. 9 bis comma 1. cit., la quietanza del portatore con la firma autenticata. Ciò non toglie che, se comunque la prova del pagamento tardivo entro il termine di cui all'art. 8 l. n. 386/1990 le viene successivamente fornita, la banca medesima è tenuta a provvedere alla cancellazione delle iscrizioni relative agli assegni cui le quietanze si riferiscono, dal momento che non sussiste più il presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. art. 8 comma 1 l. n. 386/1990), cosicché indebitamente il soggetto segnalato continuerebbe ad essere sottoposto alle conseguenze di cui all'art. 9 commi 3 e 4 l. n. 386/1990.

Sussiste sicuramente il *periculum in mora*. La persistenza dell'iscrizione, comportando la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegni, rappresenta un cospicuo intralcio per l'imprenditore nei pagamenti e fonte di potenziale pregiudizio per l'esercizio dell'attività. È indubbio che

l'iscrizione sia idonea a rendere più difficoltosa l'accesso al credito del sistema bancario, si da tradursi in un effettivo pregiudizio a diritti costituzionalmente garantiti, quale quello sancito dall'art. 41 Cost. alla libertà di iniziativa economica privata, anche di natura irrimediabile, perché insuscettivo di ristoro monetario per equivalente, laddove possa provocare una perdita dell'avviamento e della competitività sul mercato.

Né può contestarsi che la pubblicità dell'archivio importi inevitabili riflessi sull'onorabilità dell'imprenditore nella comunità degli affari, ponendone in cattiva luce la fama, posto che la reputazione, nel mondo economico, è coesenzialmente legata alla dimostrazione di capacità a far fronte alle obbligazioni assunte. È irrefutabile come il *vulnus* alla stima goduta nella comunità imprenditoriale sia insuscettibile di reintegrazione monetaria per equivalente.

#### **IL CASO.it**

Va, pertanto, ordinato al \_\_\_\_\_ di chiedere all'ente gestore dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali la cancellazione delle iscrizioni in danno di \_\_\_\_\_

Ovviamente, la cancellazione non comprende solo gli assegni emessi con difetto di provvista ma per i quali è stata, seppure in ritardo, provato il pagamento nel termine di cui all'art. 8 l. n. 386/1990, ma va estesa agli assegni la cui iscrizione per mancanza di autorizzazione è stata effetto della revoca della convenzione di assegno conseguente.

#### **IL CASO.it**

Tenuto conto della situazione che ha dato luogo al giudizio e alla natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

#### **P.Q.M.**


Revoca l'ordinanza depositata il 31.10.2008 nel procedimento n. 3568/2008 R.G. del Tribunale di Siracusa e per l'effetto ordina al \_\_\_\_\_ Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni a chiedere all'ente gestore dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali la cancellazione delle iscrizioni effettuate in danno di \_\_\_\_\_

Compensa per intero le spese tra le parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Siracusa, 27 febbraio 2009.

IL PRESIDENTE



513108  
CANCELLERIA  
EOL